



Garanzia del produttore

Condizioni generali di garanzia

La TRILUX GmbH & Co. KG, Heidestraße 4, 59759 Arnsberg, Deutschland/Germania, "garante", per i prodotti con il marchio TRILUX accordano la seguente garanzia.

1. Concessore di garanzia, partner contrattuale, prodotti

- 1.1. Il contratto di garanzia è stipulato tra il rispettivo conceditore di garanzia e il partner contrattuale specificato nel contratto di compravendita. Con contratto di compravendita si intende anche il contratto tra il partner contrattuale (cliente) e una società a partecipazione maggioritaria del Gruppo TRILUX o il suo concessionario autorizzato nei Paesi di cui al punto 1.6.
- 1.2. La garanzia comprende esclusivamente prodotti della TRILUX GmbH & Co. KG e prodotti del portfolio „Twenty3“ (a partire dalla denominazione articolo 23) contrassegnati con il marchio TRILUX (*oppure, dal 01.10.2025 con marchio Oktalite o Ansorg*) da giustificare con una bolla di consegna o con una relativa fattura;

Componenti di sistemi per la gestione della luce di altri produttori (controller esterni/interni, gateway) come anche software sono esclusi dalla garanzia, anche se questi sono installati nei prodotti del conceditore di garanzia. Per questo vale la responsabilità per i vizi della cosa, vedi anche punto 1.5.
- 1.3. Il contratto di garanzia può essere stipulato solo parallelamente al contratto di compravendita in merito ai prodotti.
- 1.4. Per questa garanzia valgono esclusivamente le condizioni qui regolamentate salvo eventuali disposizioni di legge vincolanti.
- 1.5. Diritti derivati da responsabilità per i vizi della cosa, come quelli trattati nelle Condizioni generali di compravendita, non sono condizionati da questa garanzia.
- 1.6. La garanzia vale per contratti di compravendita con partner contrattuali provenienti dall'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

dalla Svizzera, dalla Norvegia, dalla Nuova Zelanda, dal Regno dell'Arabia Saudita, EAU, Oman, Kuwait, Qatar, Singapore, Giordania ed Egitto, a condizione che i prodotti contrassegnati con marchio TRILUX siano installati/impiegati in questi Paesi.

2. Fondamenti della garanzia accordata

- 2.1. La garanzia si estende a difetti di materiale e/o di produzione di singoli componenti del prodotto complessivo da ricondurre a un difetto presente già al momento in cui il prodotto è uscito dal dominio del conceditore di garanzia (trapasso del rischio). I prodotti devono essere installati nel rispetto delle regole e norme tecniche riconosciute. L'installazione deve essere effettuata da tecnici qualificati.
 - 2.1.1. Una diminuzione del flusso luminoso dei moduli LED dello 0,6 % / 1000 ore non costituisce difetto di materiale e/o di produzione ai sensi della presente garanzia, dal momento che qui si tratta del normale calo di flusso luminoso di prodotti con relativa identificazione.
 - 2.1.2. Neanche un guasto rientrante nel tasso di guasto nominale dello 0,2 % / 1.000 ore per componenti elettronici come reattori, LED, ecc. costituisce difetto di materiale e/o di produzione ai sensi della presente garanzia, dal momento che qui si tratta di tassi di guasto tipici per componenti elettronici.
 - 2.1.3. Eventuali tolleranze/differenze cromatiche di moduli LED sono escluse dalla garanzia.

I dati specificati ai punti 2.1.1. e 2.1.2. presuppongono una temperatura ambiente di 25°C.
- 2.2. Dalla garanzia sono esclusi inoltre
 - 2.2.1. danni causati dal cliente o da terzi incaricati di propria iniziativa dallo stesso;
 - 2.2.2. danni incorsi in seguito ad incidente (evento improvviso e imprevedibile);
 - 2.2.3. danni rientranti nella garanzia del commerciante o di una terza persona;
 - 2.2.4. danni causati da una mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o il montaggio o da altre installazioni o tentativi di riparazione impropri;
 - 2.2.5. danni da ricondurre ad altro comportamento gravemente colposo o doloso del cliente;
 - 2.2.6. costi e danni nel caso non venga constatato alcun difetto sul prodotto;
 - 2.2.7. danni che non pregiudicano il funzionamento del prodotto (graffi, ammaccature, deformazioni, verniciatura, elementi decorativi ecc.);

- 2.2.8. danni causati da fuoco, colpo di fulmine, esplosione, tempesta o inondazione;
 - 2.2.9. danni dovuti a forza maggiore, eventi naturali, energia nucleare, eventi bellici di ogni tipo, guerre civili o disordini interni;
 - 2.2.10. danni causati da furto o tentato furto;
 - 2.2.11. danni verificatisi in seguito all'inutilizzabilità del prodotto danneggiato nonché danni secondari di ogni tipo;
 - 2.2.12. danni a oggetti e materiali di consumo da sostituire regolarmente; di questi fanno parte ad es. batterie, accumulatori ecc.;
 - 2.2.13. danni a oggetti acquistati separatamente e in aggiunta o a programmi di applicazione digitali per l'utilizzo del prodotto, ad es. accumulatori, software ecc.;
 - 2.2.14. danni ad elementi della protezione antincendio appartenenti al sistema del prodotto;
 - 2.2.15. danni ad accessori acquistati a posteriori;
 - 2.2.16. danni coperti da contratti di assicurazione;
 - 2.2.17. spese richieste per lo smaltimento del prodotto danneggiato;
 - 2.2.18. danni causati da un utilizzo non conforme a destinazione dei prodotti secondo quanto specificato nelle rispettive disciplinari di produzione e utilizzo;
 - 2.2.19. danni dovuti all'oltrepassare dei valori limite per temperatura ambiente e tensione di rete;
 - 2.2.20. danni dovuti a modifiche a posteriori del prodotto (ad es.: installazione di componenti per illuminazione di emergenza, sostituzione di reattori elettronici, ...);
 - 2.2.21. impiego di lampade retrofit;
 - 2.2.22. danni indiretti, in particolare danni dovuti a sospensione forzata dell'attività, utile mancato, costi richiesti da update del software, spese inutili ecc.
 - 2.2.23. prodotti per i quali le indicazioni di manutenzione previste dal documento di istruzioni specifico non sono state rispettate; al termine della durata utile, le lampade vanno sostituite senza indugio;
 - 2.2.24. danni dovuti a condizioni ambientali estreme senza precedente autorizzazione scritta all'impiego dei prodotti da parte del concessionario di garanzia.
- 2.3. L'onere di provare l'esistenza delle condizioni indispensabili per la garanzia spetta al beneficiario della garanzia.

3. Volume delle prestazioni, limitazione di responsabilità

- 3.1. Fatti salvi i diritti del consumatore ai sensi del diritto vigente, la garanzia viene prestata riparando, in una delle nostre sedi, il prodotto o i componenti difettosi dello stesso oppure, a nostra discrezione, sostituendolo/sostituendoli con prodotti di ricambio uguali o equivalenti. Sempre a nostra discrezione possiamo anche ritirare il prodotto risarcendone il prezzo di acquisto in misura ridotta conformemente alla perdita di valore. La sostituzione è con riserva di differenze rispetto al prodotto originale dovute al progresso tecnico e di differenze, contenute e in misura accettabile, in riferimento al design e alle proprietà del prodotto. Come ricambi possono essere impiegati materiali nuovi o riciclati (totalmente funzionali e controllati). Sui prodotti o componenti sostitutivi, per il resto del periodo di garanzia, si assume una garanzia alle condizioni qui esposte.
- 3.2. In ogni caso di garanzia, la responsabilità è limitata ad un importo forfettario ammontante a € 200.000,00. La responsabilità è però limitata alla copertura assicurativa del concessionario di garanzia per danni dovuti a difetti di prodotti del concessionario di garanzia riscontrati al momento del trapasso del rischio, con € 200.000,00 per danni materiali per ogni caso di sinistro e un capitale assicurato concordato ammontante a € 1.000.000,00 per tutti i casi verificatisi in un anno dalla stipula dell'assicurazione. Danni secondari sono però esclusi. In nessun caso, il concessionario di garanzia risponde di danni particolari, incidentali, indiretti o secondari di ogni tipo, inclusi, ma non solo, mancato guadagno, mancate entrate ecc., incorsi a chi acquista/ordina o a un terzo. Le limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di danni derivati dalla (i) lesione della vita, dell'incolumità fisica o della salute di persone, (ii) in casi di premeditazione, (iii) nel caso che una tale limitazione di responsabilità o una tale esclusione di responsabilità non sia ammissibile ai sensi del diritto vigente.

4. Condizioni indispensabili per l'implementazione delle prestazioni in garanzia

- 4.1. Il partner contrattuale è tenuto a notificare il sinistro al contatto definito al punto 5 entro una scadenza di 1 mese dal verificarsi del sinistro. Per la notifica del sinistro si deve allegare anche la bolla di consegna o la fattura da cui risulta la consegna del prodotto danneggiato da parte del concessionario di garanzia.
- 4.2. Il partner contrattuale è tenuto a seguire le indicazioni del concessionario di garanzia e a contenere il più possibile il danno.
- 4.3. Il concessionario di garanzia verificherà la difettosità del prodotto. Se non dovesse essere possibile constatare difetti, vale quanto esposto al punto 2.2.6. Il partner contrattuale, in questo caso, ha l'obbligo di

rimborsare le spese della procedura di verifica al concessionario di garanzia.

in misura inferiore a quanto previsto dalle norme di legge locali.

5. Contatto

Il caso di garanzia deve essere notificato
a) online su www.trilux.com/complaints oppure
b) via e-mail a aftersales@trilux.de; oppure
c) per telefono al numero: +49 2932 301-9413; o
d) in loco tramite il contatto di un'impresa controllata del Gruppo TRILUX o del suo rivenditore autorizzato.

6. Inizio e fine della prestazione

- 6.1. Il periodo di validità della garanzia inizia al momento della consegna del prodotto presso il partner contrattuale (qui fa testo la data riportata nella bolla di consegna).
- 6.2. Il periodo di validità della garanzia termina 5 (cinque) anni dopo la consegna (anche qui fa testo la data riportata nella bolla di consegna o nella fattura) ovvero massimo 66 (sessantasei) mesi dopo la data di fabbricazione (vedi etichetta dell'apparecchio).

7. Frode

Tutti i diritti derivanti da questo contratto decadono qualora da parte del partner contrattuale vengano fatte dichiarazioni o causati danni maliziosamente o con proposito fraudolento.

8. Trasferimento

Se il prodotto, fatti salvi i diritti dei consumatori ai sensi delle leggi sulla tutela del consumatore eventualmente vigenti, viene ceduto dal partner contrattuale del concessionario di garanzia, la presente garanzia vale, invece che per il partner contrattuale, per l'acquirente del prodotto per la durata della sua proprietà sullo stesso, al massimo comunque per il periodo definito al punto 6. Ciononostante, il periodo di validità della garanzia inizia, secondo quanto esposto al punto 6.1, dalla data di consegna del prodotto presso il partner contrattuale.

9. Nota relativa all'elaborazione di dati

- 9.1. Il concessionario di garanzia rileva, elabora e utilizza dati personali del cliente (nome e indirizzo del cliente, informazioni sui prodotti acquistati). Il cliente acconsente alla raccolta e al trattamento dei suoi dati personali.
- 9.2. Qualsiasi utilizzo di dati personali del cliente è conforme a quanto stabilito dalla legge federale (tedesca) sulla protezione di dati (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG), comunque non

10. Modifiche del contratto

Eventuali modifiche del contratto richiedono fondamentalmente la conferma scritta del concessionario di garanzia. Non sussistono promesse espresse a voce né accordi accessori di alcun tipo e in ogni caso questi non avrebbero validità.

11. Disposizioni finali

- 11.1. Per il presente contratto vale il diritto tedesco ad esclusione delle norme relative al diritto di acquisto unitario UN per quanto riguarda l'acquisto di beni mobili.
- 11.2. Luogo di adempimento e foro competente è la sede del rispettivo concessionario di garanzia.
- 11.3. Il punto 11.2 non si applica per controversie risultanti da o contestualmente a forniture di TRILUX in questi Paesi:

Australia, Regno dell'Arabia Saudita, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Oman, Egitto, Qatar, Kuwait, Giordania.

Tutte le controversie risultanti da o contestualmente a forniture o servizi in questi Paesi vengono decise definitivamente sulla base delle regole d'arbitraggio della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri designati conformemente a tali regole. Sede del procedimento arbitrale è Francoforte, in Germania. La lingua è l'inglese.

- 11.4. Le presenti condizioni vengono pubblicate sia in lingua tedesca che nella lingua locale. In casi di differenze, la versione vincolante è quella in lingua tedesca, consultabile su www.trilux.com/guarantee.